

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

Del. Nr. 69 Immediatamente Eseguibile

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica ordinaria

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di settembre , con inizio alle ore 20.55 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

PALMERINI	ANDREA ANGELO	Р
LESO	ROSA	P
PAPA	MARIA VITTORIA	P
		-
ROSSI	LORENZO	Р
COLASANTI	SILVIA	Ρ
TOSADORI	GUGLIELMO	Ρ
ROCCA	MASSIMO	Ρ
TERZI	STEFANO	Α
AVIGO	PAOLA ELEONORA	Ρ
GIOVANNONE	CATUSCIA	Ρ
BIANCHI	STEFANO	Ρ
MALINVERNO	GUIDO	Ρ
ABATE	PAOLO	Р
CAVALIERI	LUIGI	Ρ
GIUSTACCHINI	EMANUELE GIUSEPPE	Α
POLLONI	RINO	Р
SABBADINI	LUISA	Р

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA ANGELO PALMERINI Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Provincia di Brescia

Oggetto: Proposta nr. **62343**

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448

Su invito del Presidente, l'assessore all'Ecologia ed Ambiente - Sig. Maurizio Maffi - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Apertasi al discussione intervengono i consiglieri Malinverno e Cavalieri, ai quali risponde l'Assessore Maffi.

Nella deliberazione di approvazione del verbale della presente seduta, viene allegata la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, degli interventi registrati del relatore e dei Consiglieri che sono intervenuti nel dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 il quale stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della Legge 448/1998;



Provincia di Brescia

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Desenzano del Garda ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno) e che lo stesso presenta un numero di gradi-giorno (GG) pari a 2229;

PRESO ATTO che il Comune di Desenzano del Garda non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, il quale ha specificato che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTA la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n.



Provincia di Brescia

448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "(...) porzioni edificate (....) ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata";

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la *ratio* delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del 05.11.2009 con la quale veniva approvata la delimitazione delle "frazioni di Comune" non metanizzate e parzialmente non metanizzate (ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 28.12.2001, n. 448), stabilendo che venivano considerate come non metanizzate le abitazioni poste a distanza inferiore di m. 100 dalla rete del gas metano misurando tale distanza dal limite del fabbricato fino al più vicino punto di consegna;

RITENUTO che, per la conformazione morfologica del territorio e per comprovate ragioni tecniche ed economiche verificate nel corso degli anni in cui è stata applicata la riduzione in oggetto, la distanza di 100 metri (indicata dalla sopra citata D.G.C. n° 95/2009) sia eccessiva per



Provincia di Brescia

stabilire se un'abitazione sia servita o meno dal servizio di fornitura del gas metano e che pertanto per considerare non metanizzata un'abitazione è più opportuno assumere la distanza di 30 metri (misurata tra il limite dell'edificio in cui è installato il generatore di calore e il più vicino punto di consegna del gas metano);

RILEVATO che la precisa misurazione della distanza tra il limite dell'edificio in cui è installato il generatore di calore e il più vicino punto di consegna del gas metano sarà prioritaria rispetto alla localizzazione nell'elaborato grafico degli immobili richiedenti i benefici e quindi dirimente nel caso di difficoltà di valutazione relativa al diritto alla riduzione di cui si tratta;

VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;

VISTA la cartografia depositata agli atti presso l'ufficio Ecologia ed Ambiente, elaborata anche in maniera schematica, in scala 1:10.000 che individua:

- le aree non metanizzate del Comune;
- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

VISTI gli allegati pareri:

- 1. favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte del Responsabile Settore Ecologia, arch. Dario Bonzi,
- 2. favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte della Responsabile dell'Area Servizi finanziari, dott.ssa Loretta Bettari;

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 213/2012;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Capo II dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti e proclamati dal Presidente;

DELIBERA



Provincia di Brescia

di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree non metanizzate del Comune di Desenzano del Garda ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sull'elaborato grafico in scala 1:10.000;

di approvare la planimetria, depositata agli atti presso l'ufficio Ecologia ed Ambiente e firmata per garantirne l'autentiticità dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale, sulla quale sono evidenziate in maniera univoca: il centro abitato ove risiede la casa comunale e le aree non metanizzate situate al di fuori del centro abitato;

di stabilire che un immobile si considera non metanizzato quando si trova a distanza superiore di 30 metri dal più vicino punto di consegna del gas metano, misurando tale distanza a partire dal limite dell'edificio in cui è installato il generatore di calore;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti e proclamati dal Presidente;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darne attuazione;

Alle ore 22.23 la seduta è tolta.

Atto: CONSIGLIO COMUNALE

R.U.P. DARIO BONZI

Assessore proponente: MAURIZIO MAFFI

Provincia di Brescia

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Andrea Angelo Palmerini

Il SEGRETARIO GENERALE dott. Giuseppe Iapicca

(*) Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 69 del 15/09/2016 sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.